

COMUNE DI RIMINI

**Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dirigente
del Comune di Rimini di integrazione del CCDI normativo per il
triennio 2013/2015 sottoscritto in data 26 giugno 2014 e
successivamente aggiornato col CCDI 5 maggio 2015**

VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE CCDI DEFINITIVO

Premesso che:

- in data 22 novembre 2019, è stata sottoscritta "l'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dirigente del Comune di Rimini di integrazione del CCDI normativo per il triennio 2013/2015 sottoscritto in data 26 giugno 2014 e successivamente aggiornato col CCDI 5 maggio 2015";
- il Collegio dei Revisori dei Conti, in data 11 dicembre 2019, ha rilasciato il prescritto parere previsto ai sensi dell'articolo 4 comma 3 del CCNL 22 febbraio 2006 e dell'articolo 40-bis del D.lgs. 165/2001 (acquisito al protocollo generale in data 12 dicembre 2019, al n. 348604);
- la Giunta Comunale con propria deliberazione del 12 dicembre 2019, n. 401 ha autorizzato il presidente o, in mancanza, il componente effettivo della delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere definitivamente il "Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dirigente del Comune di Rimini di integrazione del CCDI normativo per il triennio 2013/2015 sottoscritto in data 26 giugno 2014 e successivamente aggiornato col CCDI 5 maggio 2015".

In data 17 dicembre 2019, presso la residenza comunale, si sono incontrate le delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale (R.S.A. e Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL) e, al termine dell'incontro, le parti hanno sottoscritto in via definitiva il "Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dirigente del Comune di Rimini di integrazione del CCDI normativo per il triennio 2013/2015 sottoscritto in data 26 giugno 2014 e successivamente aggiornato col CCDI 5 maggio 2015", allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

Delegazione trattante di parte pubblica – il presidente

Segretario Generale F.to L. Uguccioni

Delegazione trattante di parte sindacale

R.S.A. F.to A. Errico

(Organizzazioni Sindacali territoriali firmatarie del CCNL)

CGIL F. P. F.to O. Giacomini

CISL F. P. F.to G. Bernardi

UIL F.P.L. F.to A. Bianchi

DIREL-CONFEDIR (_____) _____

FP CIDA (_____) _____

CSA (_____) _____

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dirigente del Comune di Rimini di integrazione del CCDI normativo per il triennio 2013/2015 sottoscritto in data 26 giugno 2014 e successivamente aggiornato col CCDI 5 maggio 2015

Art. 1

All'articolo 3 del CCDI 26 giugno 2014 e sue successive modifiche ed integrazioni, denominato "Verifica della sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei commi 3 e 5 dell'art. 26 del CCNL del 23 dicembre 1999 (art. 4, comma 1, lettera e) del CCNL 23 dicembre 1999)" il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Le risorse di cui all'art. 26 del CCNL 23.12.1999, sono quantificate annualmente e gli importi, per ciascuna voce, sono definiti in apposito prospetto. Tale prospetto include anche il finanziamento derivante dall'applicazione dell'ex articolo 92 del D.Lgs. 163/2006 per le attività realizzate precedentemente alla data di entrata in vigore della Legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (19 agosto 2014), dell'articolo 43 della L. 449/1997, dell'articolo 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dell'articolo 59 comma 1 lettera p) del D.Lgs. 446/1997 (recupero evasione ICI), dell'articolo 12 comma 1, lettera b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996 (soccumbenza-spese di giudizio), dell'art. 1 comma 1091 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (c.d. incentivo per recupero evasione IMU/TARI) e dell'art. 37 CCNL del 23.12.1999, o di "altre norme speciali". Gli importi di cui all'articolo 26, comma 1 lettera e) quantificati in via previsionale in sede di costituzione del fondo del personale dirigenziale saranno ridefiniti successivamente tramite apposita formale determinazione.

Art. 2

L'articolo 4 del CCDI 26 giugno 2014 e sue successive modifiche ed integrazioni, denominato "Criteri delle forme di incentivazione previste da specifiche disposizioni di legge, limiti individuali nonché correlazione con la retribuzione di risultato" viene sostituito dal seguente:

"Art. 4

"Criteri delle forme di incentivazione previste da specifiche disposizioni di legge, limiti individuali nonché correlazione con la retribuzione di risultato"

1. Per quanto riguarda la disciplina inerente l'incentivazione delle specifiche attività correlate alla progettazione e pianificazione urbanistica di cui all'ex articolo 92 del D.Lgs. 163/2006, compresa la definizione dei coefficienti di ripartizione dell'incentivo, si rimanda ai regolamenti approvati rispettivamente con deliberazione di Giunta comunale del 3 maggio 2011, n. 148 (siccome interpretato successivamente con deliberazione di Giunta Comunale in data 17 settembre 2013, n. 226) e con deliberazione di Giunta comunale del 31 dicembre 2013, n. 356. Tale disciplina per il personale con qualifica dirigenziale si applica a tutte le attività realizzate precedentemente alla data di entrata in vigore della Legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (19 agosto 2014). Per le attività realizzate a decorrere dal 19 agosto 2014, come previsto dall'articolo 93 comma 7 ter, ultimo periodo, non può essere corrisposto al personale dirigenziale alcun incentivo. Per quanto riguarda la

corresponsione dei compensi professionali di cui all'art. 37 del CCNL 23/12/1999, si rinvia alle discipline attualmente vigenti (CCDI per i dirigenti avvocati sottoscritto il 12/10/2005) e alle loro eventuali modifiche di tempo in tempo adottate. E' stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale in data 30 aprile 2015, n. 149 un regolamento sui compensi professionali adeguato alle disposizioni del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114. Nell'ambito di tale disciplina regolamentare sono definiti i criteri di assegnazione degli affari consultivi e dei contenziosi secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale, nonché i criteri di riparto dell'incentivo fra gli avvocati dell'ente che, nel caso di sentenze favorevoli con recupero delle spese a carico delle controparti, devono tenere in adeguato conto il rendimento individuale e la puntualità negli adempimenti processuali. Le successive modifiche alle discipline regolamentari saranno oggetto di confronto con le rappresentanze sindacali.

1-bis. La disciplina attuativa dell'incentivo di cui all'art. 1 comma 1091 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (c.d. incentivo anti evasione IMU/TARI), nonché degli incentivi che la contrattazione o la normativa definirà successivamente alla stipula del presente CCDI, sarà proposta dal dirigente responsabile dell'attività, portata a conoscenza delle rappresentanze sindacali e sarà adottata con atti di gestione dal dirigente competente in materia di sistemi incentivanti o con atti degli organi di governo dell'Ente, ciascuno per le proprie competenze. Ai regolamenti saranno delegati anche gli aspetti che la Legge o il contratto demandano alla contrattazione decentrata integrativa.

Eventuali risorse che saranno stanziare per l'anno 2019, per l'incentivazione del personale dirigente ai sensi dell'art. 1, comma 1091 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'attività di recupero evasione dei tributi IMU e TARI, saranno corrisposte al personale interessato in base al regolamento di riferimento, senza necessità di modifica di quanto già definito con il CCDI 2019 area della dirigenza.

2. In caso di corresponsione di incentivi o compensi previsti da specifiche disposizioni di legge o di contratto (quali l'incentivo per la progettazione e la pianificazione urbanistica per le attività realizzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della Legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, i compensi per gli avvocati, il recupero evasione tributaria, ecc.), la retribuzione di risultato dovuta ai dirigenti in base alla metodologia di valutazione delle prestazioni, è ridotta nella misura dell'1% ogni 100,00 Euro di compenso incentivante, al netto degli oneri riflessi a carico ente, dell'IRAP e al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali/assistenziali a carico del dipendente. Tale abbattimento si applica sulla quota di incentivo eccedente Euro 2.000,00. Per i dirigenti avvocati assegnati alla civica avvocatura sono esclusi dalla somma su cui vengono calcolati gli abbattimenti, i compensi dovuti a seguito di sentenze favorevoli nelle quali il giudice condanna la controparte soccombente al rimborso delle spese di giudizio in favore del Comune. Le economie derivanti dall'applicazione del presente criterio, sono destinate ad incrementare la retribuzione di risultato dei dirigenti nel medesimo anno in cui si realizzano e sono ripartite in base ai criteri generali previsti, disciplinati dalla metodologia di valutazione delle prestazioni dirigenziali.

3. Fatto salvo quanto stabilito dal CCDI per i dirigenti avvocati stipulato in data 12 ottobre 2005 richiamato dall'art. 1, comma 2 del presente contratto e dagli specifici Regolamenti che, comunque, per quanto riguarda i limiti di stanziamento complessivo ed individuali, devono essere compatibili con i CCNL e le sopraggiunte Leggi in materia, i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge (quali l'incentivo per le attività di progettazione e pianificazione urbanistica per le attività realizzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della Legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, il recupero evasione tributaria, ecc.), vengono corrisposti tenendo a riferimento il criterio della competenza entro il

limite individuale massimo (al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali/assistenziali a carico del dipendente, ed esclusi quindi gli oneri a carico dell'Ente), pari al 50% della retribuzione complessiva lorda (riferita alla medesima annualità), o inferiore, qualora la normativa specifica disponga limiti più restrittivi. Rispetto a tale ultimo aspetto (limite individuale massimo) fanno eccezione i compensi dovuti ai dirigenti avvocati assegnati alla civica avvocatura, a seguito di sentenze favorevoli nelle quali il giudice condanna la controparte soccombente al rimborso delle spese di giudizio in favore del Comune.

4. La contrattazione annuale in sede di destinazione delle risorse decentrate può intervenire sulla disciplina indicata ai commi 1-bis, 2 e 3 del presente articolo."

Art. 3

All'articolo 7 del CCDI 26 giugno 2014 e sue successive modifiche ed integrazioni, denominato "Affidamento di incarichi ad interim" il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. In caso di conferimento ad un dirigente dell'incarico ad interim di reggenza di altra struttura di livello dirigenziale, allo stesso spetta la retribuzione di risultato anche per l'incarico di reggenza secondo le modalità previste nella metodologia di valutazione delle prestazioni dirigenziali e nel rispetto dei criteri e principi previsti dal Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi ed è comunque rapportata alla durata dell'incarico.

Art. 4

All'articolo 8 del CCDI 26 giugno 2014 e sue successive modifiche ed integrazioni, denominato "Disposizioni finali" il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Fatto salvo quanto diversamente disciplinato dal presente contratto decentrato integrativo, sono confermate le normative aziendali in materia di compensi di cui all'articolo 37 del CCNL 23/12/1999 (CCDI per i dirigenti avvocati stipulato in data 12 ottobre 2005) e di cui all'ex articolo 92 del D.Lgs. 163/2006 per le attività realizzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della Legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, nonché la metodologia per la graduazione delle posizioni dirigenziali approvata con D. G. del 28 ottobre 2014, n. 306, successivamente modificata più volte e da ultimo approvata con deliberazione di Giunta Comunale in data 28 maggio 2019, n. 141 e la metodologia di valutazione delle prestazioni dirigenziali approvata con D.G. del 29 dicembre 2011 n. 357, e successivamente modificata con deliberazione di Giunta Comunale in data 22 novembre 2016, n. 346 e aggiornata con D.G. 379/2018.

Art. 5

Le modifiche e integrazioni apportate dal presente CCDI decorrono dal 1° gennaio 2019.

Delegazione trattante di parte pubblica – il presidente

Segretario Generale F.to L. Uguccioni

Delegazione trattante di parte sindacale

R.S.A. F.to A. Errico

(Organizzazioni Sindacali territoriali firmatarie del CCNL)

CGIL F. P. F.to O. Giacomini

CISL F. P. F.to G. Bernardi

UIL F.P.L. F.to A. Bianchi

DIREL-CONFEDIR (_____) _____

FP CIDA (_____) _____

CSA (_____) _____